


[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Divorzio E Separazione Legale](#) > [Slovenia](#)

Divorzio e separazione legale

 Slovenia

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial
matters)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Il diritto sloveno riconosce: a) il divorzio consensuale, b) il divorzio sulla base di una scrittura privata dinanzi un notaio e c) il divorzio sulla base di una proposta (procedimento non contenzioso).

a) In caso di divorzio consensuale l'organo giurisdizionale concede il divorzio ai sensi dell'articolo 96 del *Družinski zakonik* (codice della famiglia) sempreché i coniugi abbiano raggiunto un accordo in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli della coppia e ai contatti dei figli con i genitori conformemente alle disposizioni del codice della famiglia, e allorché i coniugi abbiano presentato un accordo, sotto forma di un atto notarile esecutivo, sulla divisione dei beni comuni, in cui si specifichi a quale coniuge spettano i diritti di abitazione della casa coniugale, e che contenga clausole relative al mantenimento del coniuge che sia privo di mezzi di sostentamento e disoccupato senza propria colpa.

Prima di concedere il divorzio, un organo giurisdizionale deve stabilire se l'accordo tra i coniugi garantisce la cura, l'educazione e il mantenimento di tutti i figli che possono avere insieme e i contatti tra i figli e i genitori conformemente agli interessi dei primi. Qualora l'organo giurisdizionale constati che l'accordo tra i coniugi non è nell'interesse dei figli, respinge l'istanza per la proposta di divorzio consensuale.

b) Se coniugi che non hanno figli avuti insieme per i quali esercitano la responsabilità genitoriale desiderano divorziare e raggiungono un accordo su quanto segue: la divisione dei loro beni comuni, il coniuge al quale spettano i diritti di abitazione della casa coniugale, nonché il mantenimento del coniuge che sia privo di mezzi di sostentamento e disoccupato senza propria colpa, tali coniugi chiedono a un notaio di redigere un atto notarile relativo al loro accordo volto allo scioglimento del matrimonio. Il matrimonio viene quindi sciolto al momento della firma di tale atto notarile. Detto atto costituisce la base giuridica per l'iscrizione del divorzio nel registro dell'ufficio di stato civile. Il notaio invia l'atto all'unità amministrativa che iscrive il divorzio nel registro dell'ufficio di stato civile entro otto giorni dalla data della firma dell'accordo dinanzi il notaio. (Articolo 97 del codice della famiglia).

c) Se il matrimonio è divenuto "intollerabile" per qualsivoglia motivo, ciascun coniuge può richiedere il divorzio. Quando un organo giurisdizionale scioglie un matrimonio ai sensi del paragrafo che precede, si pronuncia anche in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di qualsiasi figlio che i coniugi possono avere avuto insieme, nonché in merito ai contatti tra i figli e i genitori conformemente al codice. Prima di pronunciarsi ai sensi del paragrafo che precede, l'organo giurisdizionale deve stabilire in che modo vengono tutelati al meglio gli interessi dei figli. (Articolo 98 del codice della famiglia).

Prima di promuovere un'azione o di presentare un'istanza con una proposta per il divorzio sulla base di un accordo, i coniugi partecipano ad incontri di consulenza preliminare presso un *center za socialno delo* (centro di assistenza sociale), fatto salvo il caso in cui:

- non abbiano figli avuti insieme sui quali esercitano la responsabilità genitoriale;
- uno dei coniugi sia mentalmente incapace;
- la residenza di uno dei coniugi sia sconosciuta o non si sappia dove tale coniuge si trovi;

- uno o entrambi i coniugi vivono all'estero.

Tale consulenza preliminare mira ad aiutare i coniugi ad accertare se la loro relazione si sia deteriorata in misura tale da rendere il matrimonio insopportabile per almeno uno di essi oppure se vi è la possibilità di salvare il matrimonio. I coniugi partecipano agli incontri di consulenza preliminare di persona, senza che siano presenti i loro rappresentanti. (Articolo 200 del codice della famiglia).

2 Quali sono le cause del divorzio?

Il codice della famiglia riconosce come unica causa di divorzio la situazione in cui il matrimonio sia divenuto intollerabile. Ciò significa che il matrimonio è completamente e irreparabilmente finito e che non può più essere salvato. Un matrimonio si considera "intollerabile" quando i rapporti tra i coniugi si siano interrotti non solo temporaneamente, ma quando siano compromessi, per gravi motivi, in modo completo ed irreparabile. L'intollerabilità viene valutata sulla base della situazione tra i coniugi al momento dell'udienza, tenuto conto di tutte le circostanze che l'hanno provocata. L'organo giurisdizionale valuta l'intollerabilità anche quando l'altro coniuge acconsente al divorzio.

Un matrimonio può essere sciolto su richiesta di un solo coniuge, non essendo necessario che il rapporto sia considerato intollerabile da entrambi i coniugi.

La questione relativa alla colpa di uno dei coniugi, che ha fatto sì che il matrimonio diventasse intollerabile, è ininfluenza e non deve essere accertata dall'organo giurisdizionale nel corso del procedimento. Di conseguenza un matrimonio può essere sciolto anche su domanda del coniuge responsabile del fatto che il rapporto sia divenuto intollerabile.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

Le conseguenze giuridiche del divorzio sono esposte dettagliatamente di seguito.

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Un coniuge che cambia il proprio cognome nel momento in cui contrae matrimonio può, entro un anno dalla sentenza di divorzio definitiva o della sentenza che scioglie il matrimonio oppure entro un anno dalla firma dell'atto notarile o di un altro atto equivalente di divorzio consensuale, presentare una dichiarazione all'autorità competente indicando che desidera tornare al cognome che aveva prima del matrimonio. Tale dichiarazione è ammessa soltanto per una persona che non abbia cambiato ulteriormente il proprio cognome durante il matrimonio (articolo 17 della *Zakon o osebne imenu* (legge sui cognomi)). Il cambio del cognome è una questione amministrativa che non viene decisa da un organo giurisdizionale ma da un organismo amministrativo.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

Se i coniugi non hanno stipulato un accordo che disciplina il loro regime patrimoniale, nella divisione dei beni in comune si presume che i beni appartengano ai coniugi in parti uguali, tuttavia, se uno dei coniugi ritiene che la divisione dei beni in parti uguali lo metta in una posizione di svantaggio, può chiedere che i beni siano divisi in proporzione all'apporto di ciascun coniuge. Differenze insignificanti negli apporti di ciascun coniuge ai beni matrimoniali non vengono prese in considerazione. L'organo giurisdizionale tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del reddito di ciascun coniuge, dell'assistenza prestata da un coniuge nei confronti dell'altro, della cura e dell'educazione dei figli, dello svolgimento di lavori domestici, della manutenzione della casa e del soddisfacimento delle esigenze familiari, della manutenzione di beni e di qualsiasi altra forma di lavoro e di partecipazione all'amministrazione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni comuni. (Articolo 74 del codice della famiglia).

3.3 i figli minori dei coniugi?

CURA ED EDUCAZIONE DEI FIGLI

I genitori che non vivono insieme o che intendono separarsi devono trovare un accordo in merito all'educazione e alla cura dei figli e lo devono fare agendo nell'interesse di questi ultimi. Possono concordare di occuparsi

entrambi della cura e dell'educazione dei figli, che tutti i figli saranno affidati alle cure e all'educazione da parte di uno dei genitori o che alcuni dei figli saranno affidati a un genitore e gli altri all'altro. Qualora i genitori non riescano ad accordarsi tra loro, un centro di assistenza sociale li aiuterà a raggiungere un accordo. Possono altresì richiedere una mediazione.

Se i genitori raggiungono un accordo sulla cura e sull'educazione dei figli, possono proporre che sia firmata una transazione giudiziaria. Se l'organo giurisdizionale accerta che l'accordo non è nell'interesse dei figli, respinge l'istanza per la proposta.

Se, anche con il sostegno di un centro di assistenza sociale, i genitori non riescono ad accordarsi in merito all'educazione e alla cura dei figli, l'organo giurisdizionale si pronuncerà a tale proposito su richiesta di uno o di entrambi i genitori, del tutore di un minore, di un minore che abbia compiuto almeno 15 anni (a condizione che sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze legali delle proprie azioni) oppure di un centro di assistenza sociale, stabilendo quanto segue:

- che i genitori mantengono la responsabilità congiunta per la cura e l'educazione dei figli;
- che tutti i figli vengano affidati alla custodia di un solo genitore;
- che una parte dei figli sia data in affidamento a un genitore e l'altra parte all'altro genitore;
- inoltre, d'ufficio, e in conformità con le disposizioni del codice della famiglia, può pronunciarsi in merito a tutte le misure destinate a tutelare gli interessi dei figli.

Nell'adottare una decisione in merito alla cura e all'educazione, l'organo giurisdizionale tiene conto anche del parere dei figli, qualora sia espresso dai figli stessi o tramite una persona di loro fiducia e da essi scelta, e a condizione che questi siano in grado di capirne il significato e le conseguenze. Nel pronunciarsi in merito alla cura e all'educazione dei figli nell'interesse di questi ultimi, l'organo giurisdizionale tiene conto del parere del centro di assistenza sociale che acquisisce conformemente alle disposizioni della legge che disciplinano i procedimenti civili non contenziosi. (Articoli 138 e 143 del codice della famiglia; articolo 102 della *Zakon o nepravdnem postopku* (legge sulla procedura civile non contenziosa)).

VISITE

Un figlio ha il diritto di vedere entrambi i genitori e viceversa. Tali visite devono garantire la tutela degli interessi del minore. Il genitore al quale sono state affidate la cura e l'educazione del figlio oppure un'altra persona con la quale il figlio vive deve astenersi da qualsiasi condotta che renda difficile o impedisca detti contatti e deve sforzarsi di incoraggiare il figlio ad adottare un atteggiamento appropriato in relazione ai contatti con l'altro genitore o i suoi genitori. Il genitore affidatario del figlio deve astenersi da qualsiasi condotta che impedisca tali visite nonché la possibilità di curare ed educare il figlio.

I genitori che non vivono insieme o che intendono separarsi devono accordarsi in merito al diritto di visita. Qualora i genitori non riescano ad accordarsi tra loro, un centro di assistenza sociale li aiuterà a raggiungere un accordo. Possono altresì richiedere una mediazione. Se i genitori raggiungono un tale accordo, possono proporre la firma di una transazione giudiziaria. Se l'organo giurisdizionale stabilisce che tale accordo non è nell'interesse del figlio, respinge l'istanza. Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo in merito al diritto di visita, la questione viene decisa dall'organo giurisdizionale.

Eventuali procedimenti giudiziari destinati a ottenere una decisione in merito al diritto di visita o a modificare una decisione che disciplina la questione vengono avviati su istanza di uno o di entrambi i genitori, del tutore di un minore, di un figlio che abbia compiuto almeno 15 anni (a condizione che sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze legali delle proprie azioni) o di un centro di assistenza sociale.

In caso di divorzio consensuale i coniugi devono allegare all'accordo di divorzio anche un accordo in merito al diritto di visita che l'organo giurisdizionale include nella sentenza di divorzio consensuale; i coniugi devono allegare all'istanza anche una registrazione della partecipazione agli incontri di consulenza preliminare. Se accoglie un'istanza di divorzio, un'istanza di annullamento di un matrimonio o un'istanza di constatazione dell'inesistenza di un matrimonio, l'organo giurisdizionale si pronuncia anche in merito al diritto di visita tra i coniugi e tutti i figli che possono avere avuto insieme.

Le questioni legate al diritto di visita sono decise in primo grado dagli *okrožna sodišča* (tribunali distrettuali) nel contesto di un procedimento non contenzioso.

Nel decidere sul diritto di visita gli interessi del minore sono di primaria importanza: si deve ritenere che le visite non siano nell'interesse del minore qualora implicino una pressione psicologica sullo stesso o ne compromettano lo sviluppo fisico e mentale.

I figli hanno inoltre il diritto di avere contatti con altri membri della famiglia con cui hanno uno stretto legame personale (ad esempio nonni o fratelli e sorelle unilaterali).

L'organo giurisdizionale può revocare o limitare il diritto di visita conformemente all'articolo 173 del codice della famiglia.

Se il genitore con il quale il figlio vive impedisce i contatti tra il figlio e l'altro genitore e le visite non si verificano nemmeno con l'assistenza specialistica di un centro di assistenza sociale, su istanza dell'altro genitore, l'organo giurisdizionale può decidere di revocare l'affidamento al genitore che impedisce le visite e affidare il figlio all'altro genitore, qualora ritenga che l'altro genitore consentirà le visite e qualora questo sia l'unico modo in cui gli interessi del minore possono essere tutelati. L'organo giurisdizionale emette una nuova decisione in merito al diritto di visita dei genitori laddove ciò sia necessario in ragione di un cambiamento delle circostanze e degli interessi del minore.

Nell'adottare una decisione in merito alla cura e all'educazione, l'organo giurisdizionale tiene conto anche del parere dei figli, qualora sia espresso dai figli stessi o tramite una persona di loro fiducia e da essi scelta, e a condizione che questi siano in grado di capirne il significato e le conseguenze.

Nel pronunciarsi in merito al diritto di visita nell'interesse dei figli, l'organo giurisdizionale tiene conto del parere del centro di assistenza sociale che acquisisce conformemente alle disposizioni della legge che disciplinano i procedimenti civili non contenziosi. (Articoli 141, 142 e 143 del codice della famiglia; articolo 102 della legge sulla procedura civile non contenziosa).

OBBLIGAZIONI ALIMENTARI a favore di coniugi e figli

I coniugi possono acconsentire a firmare una transazione giudiziaria in relazione alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli. Se l'accordo non è nell'interesse del minore, l'organo giurisdizionale respinge l'istanza. (Articolo 191 del codice della famiglia).

Se i coniugi non raggiungono un accordo nemmeno con l'assistenza dei servizi sociali, possono chiedere che la decisione in merito sia adottata dall'organo giurisdizionale. Prima di decidere, l'organo giurisdizionale deve ottenere il parere del centro di assistenza sociale e deve tenere conto anche del parere dei figli, qualora questi ultimi abbiano espresso un parere e a condizione che siano in grado di capirne l'importanza e le conseguenze. (Articoli 140 e 143 del codice della famiglia).

I genitori hanno l'obbligo di provvedere ai bisogni dei figli fino alla maggiore età, assicurando loro, nei limiti delle proprie capacità, le condizioni di vita necessarie per il loro sviluppo.

I genitori sono inoltre tenuti a mantenere un figlio maggiorenne iscritto all'istruzione scolastica secondaria, qualora quest'ultimo partecipi regolarmente a tale istruzione e non abbia un lavoro e qualora non sia registrato come disoccupato, ossia fino al completamento del primo ciclo di studi di istruzione secondaria o del completamento del livello più alto di istruzione generale o professionale che possa essere ottenuto ai sensi delle normative in materia di istruzione secondaria. Le obbligazioni alimentari cessano di sussistere quando il figlio compie 26 anni.

I genitori sono tenuti a mantenere un figlio iscritto all'istruzione tecnica superiore, qualora quest'ultimo partecipi regolarmente a tale istruzione e non abbia un lavoro e qualora non sia registrato come disoccupato, ossia fino al completamento del primo ciclo di istruzione tecnica superiore conformemente alle disposizioni della legge che disciplina l'istruzione tecnica superiore. I genitori sono tenuti a mantenere un figlio iscritto all'istruzione superiore, qualora quest'ultimo partecipi regolarmente a tale istruzione e non abbia un lavoro e qualora non sia registrato come disoccupato, ossia fino al completamento del primo ciclo di studi di istruzione universitaria o degli studi universitari di specializzazione o dottorato conformemente alle disposizioni della legge che disciplina l'istruzione superiore. Se il piano di studi frequentato dal figlio dura più di quattro anni, le obbligazioni alimentari sono prorogate per lo stesso periodo di tempo per il quale il piano di studi supera tali quattro anni. Le obbligazioni alimentari cessano di sussistere quando il figlio compie 26 anni. (Articolo 183 del codice della

famiglia).

Le obbligazioni alimentari vengono riconosciute sulla base dei bisogni del beneficiario e tenendo conto delle risorse e delle capacità economiche della persona su cui grava l'obbligo di mantenimento. Nel calcolare le obbligazioni alimentari l'organo giurisdizionale deve tenere conto degli interessi dei figli, al fine di garantire che l'importo corrisposto sia adeguato per garantire uno sviluppo fisico e mentale positivo dei figli. Le obbligazioni alimentari devono coprire le spese per soddisfare le esigenze primarie dei figli, in particolare le spese di alloggio, vitto e vestiario, le calzature, le spese sanitarie, di istruzione, di educazione, per la ricreazione e il tempo libero e per altri bisogni specifici. L'importo di tali obbligazioni viene attualizzato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo applicato in Slovenia. (Articoli 189, 190 e 198 del codice della famiglia).

Un coniuge o un partner non coniugato deve provvedere ai bisogni dei figli minorenni conviventi del partner, qualora non possano provvedervi il coniuge o il partner non coniugato.

Tale obbligo imposto al coniuge o a un partner non coniugato termina di sussistere al momento della cessazione del matrimonio o dell'unione non coniugale con la madre o il padre dei figli, fatto salvo il caso in cui il matrimonio o l'unione cessi a causa del decesso di tale madre o tale padre. In tal caso, il coniuge o partner non coniugato superstite è tenuto a provvedere ai bisogni dei figli del coniuge o partner deceduto soltanto se tali figli convivevano con loro al momento dello scioglimento del matrimonio o dell'unione non coniugale. (Articolo 187 del codice della famiglia).

Un figlio maggiorenne è tenuto a provvedere al mantenimento dei suoi genitori se questi ultimi non dispongono di mezzi sufficienti e non sono in grado di acquisire tali mezzi, ma soltanto per lo stesso arco di tempo per il quale i genitori hanno provveduto al mantenimento del figlio. Un figlio maggiorenne non è tenuto a sostenere economicamente un genitore che, per motivi irragionevoli, non abbia adempiuto gli obblighi di mantenimento nei suoi confronti. (Articolo 185 del codice della famiglia).

3.4 l'obbligo alimentare nei confronti dell'altro coniuge?

Un coniuge che non dispone di mezzi di sostentamento ed è disoccupato non per colpa propria ha il diritto di richiedere la corresponsione di alimenti all'altro coniuge nel contesto di procedimenti di divorzio, così come attraverso un'azione specifica che deve essere promossa entro un anno dalla cessazione definitiva del matrimonio. Il versamento di alimenti può essere richiesto soltanto se le condizioni che giustificano le obbligazioni alimentari esistevano al momento del divorzio e continuano a persistere al momento della richiesta. (Articolo 100 del codice della famiglia).

I coniugi possono accordarsi sull'obbligo di versamento di alimenti in caso di divorzio stipulando un atto notarile esecutivo al momento della contrazione del matrimonio, durante il matrimonio oppure in occasione del divorzio. (Articolo 101 del codice della famiglia).

L'importo delle obbligazioni alimentari è fissato in funzione dei bisogni del beneficiario e delle capacità del coniuge sul quale grava l'obbligo di versamento. Le obbligazioni alimentari sono costituite da un importo versato mensilmente e in anticipo e possono essere richieste a partire dal momento in cui viene promossa l'azione in giudizio per ottenerne il versamento. In casi eccezionali possono essere versate come un importo una tantum o in modo diverso, qualora ciò sia giustificato da motivi speciali. In ogni caso le obbligazioni alimentari stabilite in questo modo non possono porre il beneficiario in una posizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe qualora tali obbligazioni fossero state pagate in anticipo con un versamento mensile, né devono porre un onere eccessivo in capo alla persona tenuta a corrispondere le somme in questione. (Articolo 104 del codice della famiglia).

L'organo giurisdizionale respinge una richiesta di alimenti qualora il versamento delle obbligazioni alimentari al beneficiario risulti ingiusto nei confronti dell'altro coniuge alla luce delle ragioni che hanno reso il matrimonio intollerabile o se il coniuge richiedente ha commesso un reato ai danni dell'altro coniuge o dei figli o dei genitori di quest'ultimo prima o dopo il divorzio. (Articolo 100 del codice della famiglia).

Non sussiste alcun obbligo di mantenimento tra coniugi nel caso in cui il versamento di obbligazioni alimentari comprometterebbe la loro capacità di sostenere economicamente sé stessi o qualsiasi minore che essi sono tenuti a mantenere ai sensi del codice della famiglia. (Articolo 105 del codice della famiglia).

L'importo delle obbligazioni alimentari viene aggiornato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo applicato in Slovenia. (Articolo 107 del codice della famiglia).

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

Il *življenjska skupnost* ("rapporto di convivenza") costituisce un elemento essenziale del matrimonio (articolo 3 del codice della famiglia). La *prenehanje življenjske skupnosti* (cessazione del rapporto di convivenza), o la separazione personale, comporta l'interruzione permanente dell'elemento essenziale delle relazioni reciproche tra i coniugi. Quando il rapporto di convivenza termina, cessano i legami patrimoniali, intimi ed affettivi tra i coniugi, come accade, ad esempio, con la condivisione del tetto coniugale.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

La legge non stabilisce condizioni specifiche per la separazione personale. Gli organi giurisdizionali decidono in merito alla separazione in ogni singolo procedimento in funzione delle circostanze e delle caratteristiche specifiche di ciascun caso particolare.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

La separazione personale non produce effetti giuridici sul vincolo del matrimonio; ciò significa, quindi, che la separazione pone fine soltanto al rapporto di convivenza e non al matrimonio. Per sciogliere un matrimonio occorre presentare un'istanza di divorzio consensuale, presentare una richiesta a un notaio affinché rediga un atto notarile per l'accordo di divorzio oppure depositare un'istanza di divorzio (cfr. punto 1). Un coniuge che non dispone di mezzi di sostentamento può richiedere la corresponsione di alimenti all'altro coniuge nel contesto di procedimenti di divorzio, così come attraverso un'azione speciale che deve essere promossa entro un anno dalla cessazione definitiva del matrimonio.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Per "annullamento del matrimonio" s'intende che, nel momento in cui il matrimonio è stato contratto, non sussistevano le condizioni stabilite dalla legge per considerarlo valido (ad esempio, mancanza di libera espressione del consenso, espressione del consenso ottenuta con la forza o per errore, mancato rispetto della procedura prescritta dalla legge, matrimonio contratto da un minore o da una persona mentalmente incapace o temporaneamente mentalmente incapace, ecc.). Gli effetti giuridici del matrimonio cessano a partire dalla data del suo annullamento.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Il matrimonio non viene annullato *ipso iure*, ma tramite una sentenza di annullamento.

Un'azione volta all'annullamento di un matrimonio può essere depositata dai coniugi e da chiunque abbia un interesse giuridico nell'annullamento, ossia nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto da un minore o da una persona mentalmente incapace, qualora un precedente matrimonio non sia stato cessato, qualora il matrimonio sia stato contratto tra parenti, qualora uno dei due coniugi non fosse presente alla celebrazione del matrimonio oppure qualora il matrimonio non sia stato contratto con l'intenzione di costituire un nucleo familiare comune. Anche un pubblico ministero può proporre un'azione per i motivi di cui sopra e nel caso in cui un matrimonio venga contratto tra un genitore adottivo e un minore adottato.

Uno dei due coniugi può promuovere un'azione per l'annullamento del loro matrimonio dopo che il motivo dell'incapacità mentale ha cessato di sussistere.

Non vi sono termini di prescrizione per l'esercizio del diritto di richiedere l'annullamento di un matrimonio. (Articolo 48 del codice della famiglia).

9 Quali sono gli effetti giuridici dell'annullamento del matrimonio?

L'annullamento produce effetti giuridici a decorrere dalla data in cui la sentenza di annullamento passa in giudicato. Nel caso dell'annullamento di un matrimonio, le disposizioni che si applicano ai procedimenti di divorzio sono applicate in merito ai rapporti patrimoniali tra coniugi e ai doni che si sono scambiati. (Articoli 54 e 55 del codice della famiglia).

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l'autorità giudiziaria?

La *Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah* (legge relativa alla mediazione in materia civile e commerciale), che è entrata in vigore nel giugno 2008, disciplina il ricorso alla mediazione nelle controversie riguardanti le questioni di diritto civile e commerciale, le questioni derivanti dai rapporti di diritto del lavoro, di famiglia o altri rapporti di diritto privato, con riferimento alle pretese che le parti possono liberamente far valere e definire, tranne quando una legge specifica disponga altrimenti in relazione a uno qualsiasi dei tipi di controversie suindicati. Un matrimonio non può essere sciolto senza l'intervento di un organo giurisdizionale, essendo necessaria la presentazione di una domanda di divorzio consensuale (cfr. punto 1).

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

Ai sensi della legge sulla procedura civile non contenziosa, i procedimenti nel contesto di controversie matrimoniali sono: procedimenti destinati a stabilire l'inesistenza di un matrimonio, ad annullare un matrimonio e a sciogliere un matrimonio.

In primo grado la competenza a esaminare tali questioni spetta ai tribunali distrettuali (articolo 10 della legge sulla procedura civile non contenziosa).

Un procedimento destinato a stabilire l'inesistenza di un matrimonio viene avviato su istanza di una persona avente un interesse giuridico in merito a tale questione o del pubblico ministero.

Un procedimento destinato ad annullare un matrimonio viene avviato su istanza di uno dei coniugi. Un procedimento può essere promosso anche su istanza di una persona avente un interesse giuridico in proposito o del pubblico ministero, qualora il codice della famiglia preveda tale eventualità.

Un procedimento destinato a sciogliere un matrimonio viene avviato su istanza di uno dei coniugi.

Un procedimento di divorzio consensuale viene avviato su istanza di entrambi i coniugi. Se è stata presentata un'istanza di divorzio consensuale e uno dei coniugi ritira l'istanza nel corso del procedimento, l'organo giurisdizionale interrompe il procedimento. (Articolo 81 della legge sulla procedura civile non contenziosa).

Per quanto concerne il contenuto di un'istanza di controversia matrimoniale, la legge sulla procedura civile non contenziosa prevede che tale istanza debba contenere anche una richiesta in merito all'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi in merito. Qualora il codice della famiglia preveda che un richiedente debba aver partecipato a incontri di consulenza preliminare prima di avviare un procedimento, all'istanza per ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere allegata una registrazione rilasciata dal centro di assistenza sociale in merito alla partecipazione alla consulenza preliminare. (Articolo 82 della legge sulla procedura civile non contenziosa).

- Divorzio consensuale: l'organo giurisdizionale scioglie un matrimonio in caso di divorzio consensuale nel caso in cui i coniugi abbiano raggiunto un'intesa in merito a questioni giuridicamente importanti presentando un accordo in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli della coppia e ai contatti dei figli con i genitori, e allorché i coniugi abbiano presentato anche un accordo, sotto forma di un atto notarile esecutivo, sulla divisione dei beni comuni, in cui si specifichi a quale coniuge spettano i diritti di abitazione della casa coniugale, e che contenga clausole relative al mantenimento del

coniuge che sia privo di mezzi di sostentamento e disoccupato senza propria colpa. Prima di concedere il divorzio, un organo giurisdizionale deve stabilire se l'accordo tra i coniugi garantisce la cura, l'educazione e il mantenimento di tutti i figli che possono avere insieme e i contatti tra i figli e i genitori conformemente agli interessi dei primi. Qualora l'organo giurisdizionale constati che l'accordo tra i coniugi non è nell'interesse dei figli, respinge l'istanza di divorzio consensuale. (Articolo 96 del codice della famiglia).

- Divorzio sulla base di una scrittura privata dinanzi un notaio: se coniugi che non hanno figli avuti insieme per i quali esercitano la responsabilità genitoriale desiderano divorziare e raggiungono un accordo sulla divisione dei loro beni comuni, sul coniuge al quale spettano i diritti di abitazione della casa coniugale, nonché sul mantenimento del coniuge che sia privo di mezzi di sostentamento e disoccupato senza propria colpa, chiedono a un notaio di redigere un atto notarile relativo al loro accordo volto allo scioglimento del loro matrimonio. Il matrimonio viene quindi sciolto al momento della firma di tale atto notarile. Detto atto costituisce la base giuridica per l'iscrizione del divorzio nel registro dell'ufficio di stato civile. Il notaio invia l'atto all'unità amministrativa che iscrive il divorzio nel registro dell'ufficio di stato civile entro otto giorni dalla data della firma dell'accordo dinanzi il notaio. (Articolo 97 del codice della famiglia).
- Divorzio: se il matrimonio è divenuto "intollerabile" per qualsivoglia motivo, ciascun coniuge può richiedere il divorzio. Qualora il codice della famiglia preveda che un richiedente debba aver partecipato a incontri di consulenza preliminare prima di avviare un procedimento, all'istanza deve essere allegata una registrazione rilasciata dal centro di assistenza sociale in merito alla partecipazione alla consulenza preliminare. (Articolo 82 della legge sulla procedura civile non contenziosa; articolo 98 del codice della famiglia).

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

L'organo giurisdizionale può esentare (in tutto o in parte) le parti dal pagamento delle spese di giudizio qualora il versamento di tali spese riduca in maniera considerevole il livello di sussistenza delle stesse e dei loro familiari. I cittadini stranieri nelle situazioni definite dagli accordi internazionali o gli stranieri cui si riconoscano le condizioni di reciprocità sono esonerati dal versamento delle spese di giudizio (articoli 10 e 11 della *Zakon o sodnih taksah*, ZST-1 (legge sulle spese giudiziali)).

Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi relativi agli onorari di avvocati e periti; la decisione relativa a una domanda di patrocinio a spese dello Stato spetta al tribunale distrettuale nel cui territorio l'interessato ha la residenza permanente. Nell'ambito di tale procedimento, l'organo giurisdizionale valuta i criteri (ad esempio sostanziali ed economici) con riferimento alle disposizioni della *Zakon o brezplačni pravni pomoči* (legge sul patrocinio a spese dello Stato).

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

È possibile impugnare una sentenza emessa nel contesto di una controversia matrimoniale adendo un *višje sodišče* (organo giurisdizionale di grado superiore).

Un organo giurisdizionale di primo grado può modificare o annullare una sentenza precedente in risposta a un'impugnazione presentata entro i termini qualora ciò non influisca negativamente sui diritti di altre persone che si basano sul tale sentenza o se tali persone acconsentono alla modifica o all'annullamento.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in un altro Stato membro sono riconosciute senza che sia necessario avviare alcun procedimento.

Ogni persona interessata può chiedere che venga emessa una decisione per riconoscere, o non riconoscere, una sentenza emessa da un organo giurisdizionale. In tale caso, l'interessato deve presentare una domanda al tribunale distrettuale competente in Slovenia per ottenere una dichiarazione di esecutività.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Il procedimento per inoltrare una richiesta in tal senso è disciplinata dalle leggi slovene.

Chiunque richieda o contesti il riconoscimento di una decisione giudiziaria o richieda una dichiarazione di esecutività deve presentare la seguente documentazione:

- una copia della decisione giudiziaria che soddisfi le condizioni necessarie per determinarne l'autenticità;
- una conferma, redatta su un modulo standard, della decisione giudiziaria resa nella controversia matrimoniale.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) si applicano principalmente e direttamente alle questioni di competenza giurisdizionale internazionale che riguardano i cittadini e i residenti degli Stati membri dell'UE.

Se al momento della presentazione dell'istanza di divorzio i coniugi sono cittadini di paesi diversi, si applicano cumulativamente le leggi dei paesi di cui sono cittadini, conformemente alle disposizioni della legge slovena (articolo 37, secondo comma, della *Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku* (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato)).

Se il matrimonio non può essere sciolto in base alle norme succitate, si applicherà la legge slovena se al momento della presentazione dell'istanza di divorzio uno dei coniugi aveva la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia.

Se uno dei coniugi è cittadino sloveno, ma non ha la residenza permanente in Slovenia, e il matrimonio non può essere sciolto secondo le norme indicate all'articolo 37, secondo comma, della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato, si applicherà la legge slovena vigente.

Questa pagina web fa parte del portale [La tua Europa](#).

I [pareri](#) sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.



Ultimo aggiornamento: 09/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.